

## **Regolamento per il funzionamento della Conferenza dei Sindaci**

### **Art.1 Composizione**

La Conferenza dei Sindaci è composta da tutti i Sindaci dei Comuni il cui territorio è compreso nell'ambito territoriale dell'Azienda Unità Locale Socio Sanitaria n.12 Veneziana. I Sindaci, nell'ambito della Conferenza, possono delegare Assessori e Consiglieri Comunali.

Alla Conferenza dei Sindaci al fine di assicurare i rapporti con l'Azienda, è tenuto a partecipare, su invito, il Direttore Generale dell'Azienda ULSS 12.

Alla Conferenza dei Sindaci possono partecipare su invito i Presidenti dei Comitati dei Sindaci di Distretto e i Presidenti delle Municipalità o loro delegati.

### **Art. 2 Sede della Conferenza**

La Conferenza ha sede presso Venezia Ca' Farsetti. La stessa può essere convocata anche in sede diversa.

### **Art.3 Organi**

Sono organi della Conferenza dei Sindaci:

- La Conferenza con le funzioni anche di esecutivo
- Il Presidente nella persona del Sindaco del Comune Capoluogo

### **Art.4. Funzioni della Conferenza dei Sindaci**

La Conferenza svolge le funzioni previste dal D.Lgs. 502/92 così come modificato dal D. Lgs. 517/93 e dal D.Lgs. 229/99 e dalla normativa regionale di riferimento, L.R. 56/94 così come modificata dalla L.R. 11/2001.

Alla Conferenza dei Sindaci compete in particolare :

- formulare le osservazioni sulla proposta di piano socio-sanitario regionale con le modalità di cui all'articolo 2 comma 4 della L.R 56/94 e successive modifiche;
- provvedere alla definizione, nell'ambito della programmazione socio-sanitaria regionale, delle linee di indirizzo per l'impostazione programmatica delle attività dell'Unità locale socio-sanitaria;
- provvedere alla elaborazione dei Piani di Zona dei Servizi Sociali di cui all'articolo 8 comma 2 L.R. 56/94 e successive modifiche;

- esaminare il bilancio pluriennale di previsione ed il bilancio di esercizio dell'Unità Locale Socio-Sanitaria;
- verificare l'andamento generale dell'attività dell'Unità locale socio-sanitaria e trasmettere le proprie valutazioni e proposte all'Unità locale socio-sanitaria ed alla Regione.
- nell'ambito delle disposizioni del piano sanitario regionale, degli indirizzi generali impartiti dalla Giunta regionale e degli indirizzi specifici impartiti dalla stessa Conferenza, esprimere parere obbligatorio entro trenta giorni dalla sua trasmissione, sul piano attuativo locale disposto dai direttori generali.
- esprimere per le aziende ULSS il parere previsto dall'articolo 3 bis, comma 6, del D.Lgs. n.502/1992 e successive modifiche ed integrazioni (in ordine ai risultati conseguiti e al raggiungimento degli obiettivi di salute e funzionamento dei servizi da parte del Direttore Generale);
- limitatamente ai casi previsti dall'articolo 3 bis, comma 7, del D.Lgs. n.502/1992, chiedere per le aziende ULSS, alla Regione di revocare il direttore generale o di non disporre la conferma;
- deliberare l'adozione dei provvedimenti in base ai quali le aziende ULSS e le aziende ospedaliere assicurano le prestazioni e i servizi contemplati dai livelli aggiuntivi di assistenza finanziati dai comuni ai sensi dell'articolo 2, comma 1 lettera1) della legge 30 novembre 1998 n.419;
- designare il componente del Collegio Sindacale dell'Azienda ULSS di cui all'art.3, comma 13 D. Lgs 502/92 e successive modifiche o integrazioni;
- determinare le modalità gestionali dei servizi socio-sanitari in forma associata tra Comuni ovvero attraverso accordi di programma, deleghe e convenzioni con l'Azienda ULSS;
- ogni altra funzione specificatamente prevista dal mutare della normativa vigente e dalle indicazioni regionali in particolare in ordine ai piani di intervento, progettualità e programmi nell'area della integrazione socio-sanitaria.

## **Art.5 Funzioni del Presidente**

Il Presidente rappresenta la Conferenza, presiede le sedute, dirige e modera la discussione, fa osservare la legge ed il regolamento, concede la facoltà di parlare e disciplina gli interventi, con facoltà di determinare la durata degli stessi allo scopo di garantire la partecipazione di tutti i componenti alla discussione.

Il Presidente apre e chiude i lavori della Conferenza dei Sindaci. Controfirma gli atti deliberativi approvati.

A rappresentare il Presidente, in caso di assenza o impedimento, nella Conferenza regionale permanente per la programmazione sanitaria e socio sanitaria è delegato, di norma l'Assessore alle Politiche Sociali del Comune di Venezia.

## **Art.6 Convocazioni**

La Conferenza è convocata dal suo Presidente mediante avviso scritto contenente luogo, data e ora della riunione, nonché l'ordine del giorno della riunione. La Conferenza deve essere convocata almeno due volte l'anno e deve essere altresì convocata quando ne facciano richiesta almeno due dei quattro Sindaci componenti la Conferenza.

L'avviso di convocazione deve essere fatto pervenire ai componenti la Conferenza almeno sette giorni prima di quello stabilito per la riunione con allegati i testi delle proposte di deliberazione oggetto di discussione.

Nei casi di urgenza l'avviso di convocazione deve essere consegnato almeno 48 ore prima anche a mezzo telegramma o telefax con allegata la documentazione di cui sopra.

## **Art.7** **Ordine del Giorno**

L'ordine del giorno delle sedute è formulato dal Presidente della Conferenza anche su argomenti non ricompresi nel precedente art. 4.

Ogni Sindaco ed il Direttore Generale dell'ULSS 12 Veneziana hanno la facoltà di chiedere l'inserimento di specifici punti all'ordine del giorno ed il Presidente li inserisce nell'ordine del giorno della prima seduta utile successiva alla richiesta.

L'ordine di trattazione degli argomenti all'ordine del giorno può essere modificato su iniziativa del Presidente o su richiesta di uno o più componenti.

## **Art.8** **Deposito e consultazione degli atti**

Gli uffici competenti sulle materie all'ordine del giorno sono tenuti a predisporre tutti gli atti deliberativi.

Le proposte di deliberazione e tutti gli atti relativi sono depositati, a cura degli uffici proponenti presso l'Ufficio di Segreteria della Conferenza dei Sindaci almeno sette giorni prima dell'invio dell'avviso di convocazione.

L'Ufficio di Segreteria avrà cura di trasmettere gli atti ai componenti della Conferenza in tempi utili per la necessaria consultazione e comunque, al più tardi, contemporaneamente alla convocazione.

Gli atti adottati dalla Conferenza dei Sindaci, controfirmati dal Presidente e dal Segretario della Conferenza, dovranno essere progressivamente numerati e trasmessi in copia ad ogni componente, depositando l'originale presso gli uffici della Segreteria medesima.

Delle sedute della Conferenza la Segreteria avrà cura di stendere verbale, registrando le deliberazioni adottate.

I verbali andranno trasmessi in copia ad ogni componente.

Copia degli atti deliberativi potrà essere pubblicata sugli appositi siti internet dei Comuni e dell'Azienda ULSS 12 Veneziana.

## **Art. 9** **Validità delle Sedute**

La Conferenza è validamente riunita in prima convocazione quando è presente la maggioranza assoluta dei componenti.

La Conferenza si intende valida in seconda convocazione, da tenersi a distanza di almeno un'ora dalla prima, quando siano presenti almeno la metà dei componenti.

## **Art. 10** **Validità delle Decisioni**

Le decisioni della Conferenza sono prese a maggioranza assoluta.

## **Art. 11** **Segreteria della Conferenza dei Sindaci**

L'assistenza tecnica e amministrativa ai lavori della Conferenza dei Sindaci è assicurata da una Segreteria che:

- cura la convocazione delle sedute, il reperimento della sede dei lavori, l'acquisizione e la verifica degli atti da sottoporre alla Conferenza, la verifica degli orari, delle presenze e di quant'altro previsto per la regolarità dello svolgimento dei lavori;
- reperisce atti, delibere, decreti dell'AULSS, regionali, nazionali che interessano le funzioni della Conferenza dei Sindaci; presenza ai lavori durante lo svolgimento;
- cura gli atti cartacei e informatici da produrre, conservare, aggiornare, ricercare, riprodurre e mettere a disposizione;
- tiene i contatti prima e dopo la seduta con i Componenti e con gli Uffici collegati in termini di collaborazione, informazione, trasmissione e richiesta di quanto relativo ai lavori della Conferenza;
- reperisce e trasmette ai componenti della Conferenza dei Sindaci gli atti prodotti dai Comitati dei Sindaci e Presidenti di circoscrizione e Municipalità.

Assume la funzione di verbalizzante della Conferenza un addetto del Comune di Venezia.

Il Segretario redige, ad ogni seduta, il verbale contenente le decisioni assunte e ne cura la sottoscrizione da parte dei Sindaci presenti.

Ciascun componente alla Conferenza dei Sindaci può chiedere di fare inserire nel verbale le proprie dichiarazioni.

Le decisioni assunte dalla Conferenza, unitamente ai verbali delle sedute, sono trasmessi a cura del Segretario della Conferenza a ciascuna Amministrazione Comunale.

I Verbali delle riunioni e le deliberazioni adottate sono conservati presso la sede della Segreteria della Conferenza dei Sindaci.

Gli oneri per l'esercizio delle funzioni di segreteria della Conferenza dei Sindaci svolte dal Comune di Venezia sono a carico dei Comuni appartenenti all'ULSS 12, in debita proporzione al numero degli abitanti (spese postali, telefoniche, cancelleria, lavoro straordinario previa rendicontazione. Tali oneri confluiscono nel bilancio della Programmazione Sanitaria del Comune di Venezia (alla voce "Conferenza Sindaci, spese di funzionamento Segreteria")

La Conferenza dei Sindaci può avvalersi degli Uffici e dei Servizi dei Comuni associati e dell'azienda ULSS, anche per la conduzione di specifici studi ed indagini.

## **Art. 12**

### **Comitati di distretto**

I presidenti dei Comitati di distretto possono partecipare, su invito, agli incontri della Conferenza.

I Comitati collaborano con la Conferenza dei Sindaci ed in particolare concorrono alla verifica del raggiungimento dei risultati di salute definiti dal Programma delle attività territoriali.

I verbali degli incontri dei Comitati di Distretto devono essere inviati alla Segreteria della Conferenza dei Sindaci.

## **Art.13**

### **Modifiche del Regolamento**

Il regolamento e le sue eventuali modifiche e/o integrazioni devono essere approvati a maggioranza assoluta dei componenti la Conferenza stessa.